

N.1811/24 Reg. SENTENZE

516/24 R.G. Trib.

N. 1565/24 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice Dott. Nicola Colantonio, all'udienza del 03.12.2024, ha pronunciato, con la lettura della motivazione e del dispositivo, la seguente SENTENZA

nei confronti di:

S.W.W., nato a OMISSIS, residente in Via OMISSIS, con domicilio eletto ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso l'Avv.to OMISSIS del Foro di Avellino;

LIBERO ASSENTE

Difensore di fiducia Avv. to OMISSIS del Foro di Avellino;

IMPUTATO: del reato p. e p. dall'art. 7 c. 1 d.l. 4/2019, conv. in l. 26/2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3 d.l. 4/2019 (C.d. reddito di cittadinanza), riconosciutogli a decorrere dal mese di ottobre 2020 fino a gennaio 2022, rendeva all'Inps dichiarazioni false e/o, comunque, ometteva la comunicazione di informazioni dovute e, in particolare, falsamente dichiarava di essere residente in Italia da almeno 10 anni (risultava infatti che otteneva permesso di soggiorno per richiesta di asilo il 31.07.2014). In Pescara — Chieti il 18.09.2020 (data presentazione domanda).

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

P. M. in persona della Dott.ssa OMISSIS;

Avv. to OMISSIS, in sostituzione del difensore di fiducia;

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il G.U.P. disponeva il rinvio a giudizio di S.W.W. in relazione al fatto di reato compendiato nell'imputazione. All'udienza odierna le parti concludevano come da verbale. Osserva il Giudicante che la condotta descritta descritta in rubrica non è sanzionata penalmente.

Ed invero, veniva contestato al prevenuto di aver reso dichiarazioni false e/o, comunque, omesso di comunicare all'Inps informazioni dovute, atteso che l'imputato, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, avrebbe falsamente affermato di essere residente in Italia da almeno 10 anni. Ed invero, preme evidenziare che S. W. W. otteneva il permesso di soggiorno per richiesta di asilo in data 31.07.2014.

Ciò posto, in diritto è buona regola prendere atto che la C.E.D.U. (Sentenza della Corte — Grande Sezione — del 29-07-2024: avente ad oggetto la verifica di conformità alle disposizioni del Trattato Europeo del disposto di cui all'art. 7 del D. L.gs. n. 4/19 che punisce con sanzione penale l'ipotesi in cui nella domanda per l'ottenimento del Reddito di Cittadinanza la parte, attestando falsamente di soddisfare i requisiti per la concessione di tale prestazione, abbia affermato, contrariamente al vero, di risiedere in Italia da almeno dieci anni) ha affermato la contrarietà all'art. 11, paragrafo 1, lettera D), della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25-11-2003 (relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), letto alla luce dell'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della normativa nazionale che subordina l'ottenimento dei benefici di assistenza sociale, applicabili ai cittadini dello Stato membro, al requisito di aver risieduto per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, nello Stato stesso e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza: invero, la direttiva 2003/109CE prevede, all'articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale ed ininterrotto nel territorio dello Stato membro di soli cinque anni affinché il cittadino di uno stato terzo possa ottenere legittimamente lo status di soggiornante di lungo periodo ed avere diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale.

Sulla scorta di tali considerazioni, è palese che la normativa nazionale che preveda la concessione dei benefici sociali esclusivamente in favore dei cittadini stranieri soggiornanti da oltre dieci anni nel territorio Stato deve essere disapplicata, così come deve essere disapplicata la norma penale che sanziona le eventuali falsità nelle

dichiarazioni relative alla durata del periodo di permanenza: la disapplicazione della sanzione penale deve trovare applicazione, in particolare, per la vicenda oggetto di giudizio dove è comprovato che il prevenuto, alla data di presentazione della istanza per l'ottenimento del Reddito di Cittadinanza, era residente in Italia da oltre cinque anni (quindi, aveva maturato legittimamente lo status di soggiornante di lungo periodo in conformità di quanto stabilito nell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109cE).

La disapplicazione, in conseguenza del contrasto sussistente con i principi della Comunità Europea, della norma penale nazionale determina il proscioglimento di S. W. W. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P. Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, visto l'art. 530 cpp, assolve S. W. W. dal reato lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Motivazione contestuale.

Pescara, 03.12.2024